



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2025.

Nr. Progr. **73**
Data **16/12/2024**
Seduta NR. **11**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/12/2024

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:30, presso il Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito in presenza il Consiglio Comunale, in Sessione Ordinaria, in PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri Comunali in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
IOVINO PAOLO	S	VECCHI ALESSIA	S	BATTISTA IMMACOLATA CONCETTA	S
ZACCHIROLI LAURA	S	FABBRI FAUSTO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
BERTI GRETA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	GATTA SILVIO	S
ROMA ANNALISA	S	DI DONATO ARIANNA	S		
SANTAGADA GIULIO	N	ROSSO ANTONUCIO	S		
FERACO ALBERTO	S	FACCHINI MICHELE	S		
URBINATI NICOLA	S	BUSATTO SILVIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati sono i seguenti Signori:

SANTAGADA GIULIO

Assenti NON giustificati sono i seguenti Signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono, altresì, presenti gli Assessori NON Consiglieri:

FRANCO LISA, BARTOLINI MONICA, MONARI CARLO, PULLEGA SILVIA, ALBERGAMO ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa CICCIA ANNA ROSA, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.

Constatata la legalità della adunanza, nella Sua qualità di Presidente, ROMA ANNALISA, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i seguenti Signori:

FACCHINI MICHELE, FABBRI FAUSTO, ROSSO ANTONUCIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2025.

La **Presidente del Consiglio Comunale** comunica che, in sede di Conferenza dei Capigruppo, è stato richiesto dai Capigruppo **Facchini** e **Santagada** di discutere il punto 9) insieme al punto 10) e anche di trattare in un unico momento sia il punto 11) che il punto 12) dell'Ordine del Giorno, precisa inoltre che le votazioni saranno distinte per punto e che per gli argomenti che saranno trattati i tempi di discussione saranno raddoppiati.

A questo punto cede la parola all'Assessore **Monari** per relazionare in merito.

A seguire la **Presidente** apre ai primi interventi e passa la parola al Consigliere **Zavattaro**, all'Assessore **Monari** ed infine alla Consigliera **Vecchi**.

La **Presidente** pone in votazione il punto n. 9).

La relazione sui punti e gli interventi risultano dalla **resocontazione scritta** della seduta, effettuata da ditta esterna ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data **09.01.2025** al Prot. n. **0000489**, la quale viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, **per la discussione della seduta** si fa rinvio alla registrazione in atti al Prot. n. **0030129/2024**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dalla Legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone all'articolo 1:

- comma 747, che la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*;
- comma 750 che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- comma 751 che *sono esenti dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*
- comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;

- comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento...”;
- comma 760, che “per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 è ridotta al 75 per cento”;

Visto altresì l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... E’ riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Visto il comma 767 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall’art. 1, comma 837, lett. b), Legge n. 197/2022;

Visti, inoltre, i commi 756 e 757 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l’art. 6 ter, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l’entrata in vigore del prospetto all’anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l’allegato A del citato D.M. 7 Luglio 2023;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di

cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Legge n. 160/2019, approvato con propria deliberazione n. 17 del 30.06.2020;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024;

Ritenuto pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale” e di stimare per l'anno 2025 un gettito complessivo I.M.U. in € 3.470.000,00, al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012:

Tipologia		Aliquota 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,96%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (<i>fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D</i>)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,4%

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 03.07.2024, esecutiva, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 23.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 – Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 10.09.2024, esecutiva, avente ad oggetto: “Indirizzi per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2025/2027 (Rif. punti 9.3.1 e seguenti principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 12.11.2024, esecutiva, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 12.11.2024, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)”;

Visto l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare nella seduta del 10.12.2024;

Visti infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2013 e successive modificazioni;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Facchini, Busatto, Battista, Zavattaro e Gatta) espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n. 16 componenti

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di stabilire le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia		Aliquota 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,96%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (<i>fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D</i>)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,4%

- 2) Di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) Di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2025;
- 5) Di stimare in € 3.470.000,00 il gettito complessivo I.M.U. per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 7) Di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Inoltre, stante la necessità di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza, al fine di procedere ai conseguenti adempimenti nei termini di legge;

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Facchini, Busatto, Battista, Zavattaro e Gatta) espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n. 16 componenti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **73** del **16/12/2024**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2025.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align:right">IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> Data 03/12/2024 <p style="text-align:right">RICOTTA PASQUALINO</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> Data 03/12/2024 <p style="text-align:right">RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 73 DEL 16/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ROMA ANNALISA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,96%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,4%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

